

parte di ogni cittadino garantendogli il diritto ad essere compiutamente informato senza limitazioni ed interferenze di qualsiasi genere.

L'informazione ed i programmi della RAI debbono pertanto essere caratterizzati per la massima obiettività e completezza in modo da contribuire significativamente al corretto svolgimento della vita democratica.

A tal riguardo occorre rilevare che nel periodo considerato sono state lamentate, anche ai più elevati livelli istituzionali violazioni di tale obbligo da parte della RAI specie in tema di informazione politica.

Sono noti gli interventi esperiti al riguardo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, dal Garante per l'editoria e dallo stesso Capo dello Stato.

Quest'ultimo in una lettera inviata ai Presidenti dei due rami del Parlamento ha sottolineato la necessità di un impegno degli Organi dirigenti della RAI "a formulare con urgenza una direttiva rigorosa e vincolante sul rispetto del pluralismo politico culturale e sociale".

Anche la predetta Commissione parlamentare nella seduta del 13.2.1997 ha votato un documento di indirizzi con i quali si è richiamata la RAI al pieno rispetto del cennato principio indicando i diversi ambiti in cui lo stesso deve trovare applicazione.

La stessa Commissione, rilevato un ennesimo caso di violazione degli indirizzi sul pluralismo, in data 5 novembre 1997, ha votato un'apposita mozione con la quale si richiedono al Ministero delle Comunicazioni gli opportuni interventi sanzionatori.

Al riguardo la Corte non può non associarsi nel richiamare gli Organi responsabili della RAI al dovere di curare la piena attuazione del principio

del pluralismo assicurando un tipo di informazione caratterizzata dal più alto grado di completezza ed obiettività.

Un diverso comportamento non giustificherebbe la posizione peculiare che l'ordinamento assegna alla RAI rispetto agli altri mezzi radiotelevisivi esistenti nel Paese, specie con il suo finanziamento attraverso il canone.

1. *L'evoluzione della normativa*

Nelle precedenti relazioni, cui si fa all'uopo rinvio, è stata data notizia dell'assetto normativo concernente la RAI fino a tutto il 1993. Con riferimento al periodo successivo, va fatta menzione dei seguenti rilevanti interventi normativi:

1.1 *I c.d. decreti "salva RAI"*

I decreti legge comunemente denominati "salva RAI" - ma correttamente identificabili come "*Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI*" - coprono un arco di tre anni, e vanno dal decreto-legge 30 dicembre 1993 n.558 (già esaminato nella precedente relazione) al decreto legge 23 ottobre 1996 n.540.²

Quest'ultimo decreto è stato finalmente convertito, con modificazioni, nella Legge 23.12.1996, n.650, la quale ha contestualmente disposto la validità degli atti e dei provvedimenti e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei Decreti legge emanati in precedenza.

² I decreti legge con i quali è stato reiterato il primo decreto salva-RAI sono i seguenti: d.L. 30 dicembre 1993 n.558; d.L. 28 febbraio 1994 n.141; d.L. 29 aprile 1994 n.263; d.L. 30 giugno 1994 n.418; d.L. 29 agosto 1994 n.517; d.L. 28 ottobre 1994 n.602; d.L. 22 dicembre 1994 n.721; d.L. 28 febbraio 1995 n.56; d.L. 29 aprile 1995 n.134; d.L. 28 giugno 1995 n.252; d.L. 28 agosto 1995 n.355; d.L. 27 ottobre 1995 n.441; d.L. 23 dicembre 1995 n.543; d.L. 26 febbraio 1996 n.76; d.L. 26 aprile 1996 n.212; d.L. 22 giugno 1996 n.330; d.L. 8 agosto 1996 n.4387; d.L. 23 ottobre 1996 n.540.

Al riguardo la Corte, come già in altre occasioni analoghe, non può esimersi dal segnalare gli inconvenienti che discendevano da una siffatta tipologia normativa, sia sotto il profilo della sua frammentarietà, sia sotto quello degli inevitabili e complessi problemi interpretativi che generalmente determina, sia sotto quello più grave dell'incertezza degli effetti degli atti posti in essere.³

Sotto quest'ultimo profilo basta considerare che la stessa regolarità delle risultanze contabili dei bilanci RAI dal 1993 al 1995 è rimasta sospesa e quindi condizionata dalla conversione o comunque dalla salvezza degli effetti delle disposizioni contenute nei citati decreti "salva RAI" in base alle quali sono state autorizzate operazioni contabili che la Società ha posto in essere nelle more della conversione dei decreti in questione.

Nell'illustrazione della normativa succedutasi nel periodo considerato sembra opportuno partire dalla disciplina definitivamente dettata dalla L. n.650 del 1996. Successivamente verranno indicate le modificazioni normative via via introdotte nella lunga serie dei cennati decreti legge "salva RAI".

1.2 La legge 23 dicembre 1996 n.650

Con riferimento specifico alla RAI la L. n.650 del 1996 ha stabilito, all'art. 1, comma 3, che per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI, il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi

³ E' opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n.360 del 17.10.1996 ha considerato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art.77 della Cost., i decreti legge iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in

radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi.

Lo stesso art.1, al comma 4, ha poi disposto che tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli artt. 16, 17, 22 e 23 della convenzione approvata con D.P.R. 28 marzo 1984 (e cioè gli atti che presuppongono un potere di controllo del Ministero delle PP.TT., ora Ministero delle Comunicazioni, sulla concessionaria: controllo e collaudi, vigilanza e controllo, penalità e cause di decadenza) siano resi noti da tale Ministro alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la quale esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. La stessa legge impone che il Ministro PP.TT. debba trasmettere alla stessa Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività non connesse con l'esercizio dei servizi concessi che siano specificatamente autorizzate dal Ministro delle PP.TT. La Commissione segnala, entro venti giorni, a quest'ultimo eventuali attività che possono arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle PP.TT. entro trenta giorni dalla segnalazione deve riferire alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

L'art. 1 comma 5, modificando in parte i commi 1 e 2 dell'art.2 della L. 25 giugno 1993 n.206, ha disposto che il mandato degli amministratori della società concessionaria sia revocabile dai Presidenti delle Camere (i quali, ai sensi dell'art.2 comma 2 L. n.206 del 1993, ne hanno il potere di nomina). Il potere di revoca è però esercitabile solo su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per

l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. E' stato altresì disposto che la carica di membro del Consiglio di amministrazione RAI sia incompatibile anche con la titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria.

Lo stesso comma 5 ha previsto che, successivamente alla conversione dei crediti della Cassa Depositi e Prestiti in capitale della RAI, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipi il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo va rilevato che se, storicamente, tale norma si giustifica alla luce di quanto originariamente disposto nei primi decreti "salva-RAI" i quali prevedevano, in primo luogo, la capitalizzazione dei crediti vantati dalle Amministrazioni del Tesoro e delle PP.TT. per le maggior somme dovute dalla RAI per i canoni di concessione relativi agli esercizi 1992 e 1993 e, in secondo luogo, l'intestazione delle corrispondenti azioni RAI alla Cassa Depositi e Prestiti (v. l'art. 4 del D.L. n.558 del 1993, del D.L. n.141 del 1944 ecc.), la stessa sembra meno giustificarsi dopo che la RAI ha convertito in un mutuo di pari ammontare il debito con la Cassa Depositi e Prestiti (delibera del C.d.A. RAI del 25 maggio 1995, delibera del Direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti del 19 luglio 1995).

Lo stesso comma 5 dell'art. 1 ha poi previsto che il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sull'attuazione del piano editoriale e ne informa, con apposita relazione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo, le Commissioni

parlamentari competenti e il Ministro delle Comunicazioni; ha inoltre previsto che la Commissione parlamentare per l'indirizzo può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonchè all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano.

Il comma 7 dell'art.1 della L. n.650 del 1996 ha inoltre prescritto che il consiglio di amministrazione RAI debba riferire alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza:

- a) sui piani in base ai quali annualmente assegna le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale (art.2 comma 7 lettera a) L.n.206 del 1993);
- b) sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e di testata;
- c) sui criteri di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione.

1.3 Gli effetti della normativa posta in essere dai singoli decreti “salva RAI”

a) Il piano triennale di ristrutturazione

Il primo decreto “salva RAI” (D.L. n.558 del 1993) prevedeva, all'art.1 comma 1, che il C.d.A. della RAI dovesse trasmettere al Ministro delle PP.TT. - che lo avrebbe approvato con decreto adottato di concerto con il Ministero del Tesoro - un piano triennale di ristrutturazione aziendale

“che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari”. Tale disposizione - reiterata in tutti i diciassette successivi decreti - non è stata convertita in legge, ma, come si è detto, è stata fatta oggetto di sanatoria ex art. 77 comma 3 Cost. dalla L. n.650 del 1996. Ne consegue che l'obbligo di predisposizione di tale piano triennale di ristrutturazione costituisce l'oggetto di una norma a fattispecie esclusiva non ripetibile in futuro, se non a seguito di un'analogha previsione normativa.

Merita invece di essere ricordato che, a partire dal quarto decreto “salva RAI” (D.L. n.418 del 1996), l'obbligo di sottoporre al Ministero delle PP.TT., per l'approvazione, il suddetto piano triennale, fu munito di specifica sanzione, consistente - nel caso di sua mancata approvazione ministeriale - nella comunicazione del decreto ministeriale di reiezione ai presidenti delle due Camere per le determinazioni di loro competenza, ivi compresa la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione. Anche gli effetti - diretti e indiretti - di tale previsione normativa (che, com'è noto, portò alla sostituzione, prima della scadenza, del C.d.A. nominato il 29.6.1993), sono stati convalidati dalla L. n. 650 del 1996.

b) La convenzione di concessione

L'art. 1, comma 2, dello stesso D.L. n.558 del 1993 prevedeva che entro il 28 febbraio 1994 fosse stipulata una convenzione tra la RAI e il Ministero delle PP.TT. “anche al fine di adeguare la convenzione stessa” alle prescrizioni della L. n.223 del 1990. Tale data è stata però modificata in quella del “31 marzo 1994” a partire dal secondo decreto “salva RAI” e tale essa è rimasta fino al D.L. n.540 del 1996. Anche di tale disposizione - assai

importante perchè su di essa si fonda la validità della convenzione - il legislatore ha ritenuto sufficiente disporre non la "conversione", bensì la "sanatoria". Poichè questa implica la validità degli atti adottati nella vigenza del decreto legge "convalidato", ne risulta perciò convalidato anche il D.P.R. 28 marzo 1994 con il quale è stata approvata la convenzione RAI-Ministero delle PP.TT.

In forza dell'art.1, comma 2, dei decreti "salva RAI", la convenzione disciplina, come già in precedenza, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria in attuazione della vigente normativa in materia.

Rispetto alla convenzione approvata con d. P.R. 1° agosto 1988 n.367, la convenzione del 1994 si segnala per le seguenti novità sia formali che sostanziali:

- la durata della concessione è stata portata a venti anni, in accordo con l'art.14, commi 3 e 4, del D.L. 11 luglio 1992 n.333 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n.359. Essa decorre (art.25) dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della Convenzione (G.U.12 agosto 1994 n.188);
- l'oggetto della concessione (art.1) prevede, per la diffusione dei programmi, l'utilizzo di "qualsiasi mezzo tecnico"; in altre parole non sono più indicati specificamente i singoli mezzi tecnici (etere, filo, cavo, satellite) anche se, già nella concessione 1988, si accennava, residualmente, "a qualsiasi altro mezzo tecnico";
- non è riprodotta la clausola di divieto della subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella convenzione (art.1 comma 4 conv.1988). Anzi, nell'attuale art.1 comma 5, la società concessionaria può, previa

- autorizzazione del Ministero delle PP.TT., “avvalersi per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società da essa controllate”;
- l'esercizio del servizio televisivo (art.8) viene, come in precedenza, esercitato mediante tre reti radiofoniche (con articolazione regionale, subregionale e interregionale).E' stata confermata in complessive 45 ore giornaliere la durata minima di diffusione media annua dei programmi radiofonici ed è stata elevata a complessive 24 ore giornaliere la durata minima di diffusione media annua dei programmi televisivi;
 - la disciplina convenzionale dell'utilizzazione particolare degli impianti (art.9) non si discosta da quella del 1988, tranne che per la seguente aggiunta: l'utilizzazione particolare degli impianti può essere consentita previa autorizzazione del Ministero delle PP.TT., che stabilirà le relative condizioni, sentita la concessionaria, per ogni altra attività che corrisponda ai fini aziendali e consenta il massimo rendimento degli impianti e dell'organizzazione,
 - a seguito dell'implicita abolizione del tetto “monetario” (D.L. 19 ottobre 1992 n. 408, conv. con L.17 dicembre 1992 n.483), l'art.10 della conv. 1994 ha ritenuto opportuno ribadire il disposto dell'art. 8 comma 6 della L.n.223 del 1990, e cioè che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica, fermo il divieto di pubblicità locale, non può eccedere il 4% dell'orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell' ora antecedente o successiva;
 - per ciò che riguarda l'assegnazione di frequenze, sostanzialmente nulla è cambiato: in vista della revisione del Piano nazionale di assegnazione si

continua a prevedere in capo al Ministero delle PP.TT. la potestà di attribuzione di frequenze alla RAI in sede di approvazione di piani esecutivi (art.13). In tale ambito, un fattore di novità è invece rappresentato dal fatto che la RAI è ora obbligata, a richiesta dell'Amministrazione, a fornire assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti relativi all'utilizzo delle frequenze e alla loro pianificazione;

- i canoni relativi all'utilizzazione degli impianti, eventualmente realizzati dalla RAI insieme ad altri gestori di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, sono sempre stabiliti dal Ministero delle PP.TT., ma ora di concerto con il Ministero del Tesoro (art.14);
- circa la tematica della vigilanza e del controllo, si può rilevare che, dal punto di vista formale, l'art.17 della nuova convenzione è più criptico rispetto al corrispondente art.20 della conv. del 1988. L'unica novità, in tale ambito, consiste nella fugace menzione delle competenze oggi esistenti in capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria (v., sul punto, anche l'art.18 della conv. del 1994, secondo cui la RAI deve comunicare al Garante stesso i dati, le notizie e i documenti richiesti ai sensi del D.L. n.129 del 1994).

c) *Il contratto di servizio*

A modifica dell'art.4 della L. 25 giugno 1993 n.206, l'art.1 comma 2 del D.L. n.141 del 1994 e dei successivi decreti "salva RAI" disponeva che la convenzione "prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle PP.TT.

fissa l'adeguamento del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione.

Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmata. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994/96 il canone di concessione per gli anni 1995/96 sarà ridefinito "secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie".

Poichè tale disposizione - e cioè l'art. 1 comma 2 D.L. n.141 del 1994 - non è stata convertita in legge, ne consegue che, con ciò stesso, è venuto meno l'effetto abrogativo dell'art.4 della L. n.206 del 1993.

La reviviscenza dell'art.4 di tale Legge non implica, però, la caducazione dell'obbligo di stipulare il contratto di servizio in quanto tale obbligo discende dalla "convalida", operata dalla L. n.650 del 1996, del D.P.R. 28 marzo 1994 e della relativa convenzione di concessione. In altre parole non sarebbe esatto sostenere che il solo contratto di servizio approvato con D.P.R. 4 aprile 1996 rinvenga il suo specifico fondamento di validità nella clausola di sanatoria prevista nell'art.1 della L. n.650 del 1996. Il contratto di servizio del 4 aprile 1996 è stato infatti convalidato dalla L. n.650 del 1996 non solo in quanto "atto", ma anche in quanto "effetto" del D.P.R. 28 marzo 1994, parimenti convalidato dalla stessa legge. Ne consegue che anche i successivi contratti di servizio risulteranno coperti dall'efficacia riconosciuta ex post a tale "provvedimento" dalla L. n.650 del 1996.

Passando al contenuto del contratto di servizio, devono essere evidenziate le seguenti particolarità:

- la RAI, nell'espletamento del servizio pubblico, deve garantire "la più ampia rappresentanza delle istanze politiche, sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese (art.1);
- la RAI deve dedicare non meno del 62% della sua programmazione annuale ai seguenti generi di programmi:
 - a) di informazione quotidiana (con divieto di interruzione pubblicitaria);
 - b) di informazione tematica;
 - c) di informazione dell'attività degli organi istituzionali;
 - d) educativi, didattici, o di formazione professionale e di servizio;
 - e) culturali (con peculiare riferimento alle opere di elevato valore artistico);
 - f) sportivi (fra i quali, quelle dedicate alle partite di calcio non debbono comunque superare il 2% della programmazione).

La RAI è inoltre obbligata a stipulare apposite convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per trasmettere, con una sistematica periodicità, programmi all'estero (art.2);

- specifiche disposizioni sono dedicate a favorire ed incrementare la programmazione per i minori, per i giovani, per i portatori di handicap sensoriali (in particolare per i non udenti e per i non vedenti). In tale ambito, si inserisce anche la disposizione secondo cui, nella programmazione pubblicitaria, la RAI deve tener conto delle fasce d'ascolto delle categorie protette di cui sopra (art.3);
- la RAI deve collaborare con gli enti locali, con le università e con gli enti culturali per inserire, nella propria programmazione, iniziative atte: a) a

- valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti a livello locale; b) a promuovere il turismo e l'artigianato; c) a diffondere messaggi di pubblica utilità (art.4);
- nell'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo devono essere preservate le esigenze di tutela della riservatezza e della dignità umana (art.5);
 - è prevista la partecipazione della RAI alle iniziative assunte dall'Unione Europea (art.6);
 - la gestione del servizio pubblico deve essere improntata a criteri di economicità con peculiare riferimento alla riduzione dell'indebitamento finanziario (art.7);
 - gli impianti di trasmissione via etere: a) devono essere realizzati a regola d'arte; b) devono essere mantenuti in piena efficienza, dovendosi inoltre tendere alla loro ottimizzazione (art.8). I suddetti impianti devono altresì essere ammodernati e rinnovati per garantire un alto livello qualitativo del servizio (art.9). In tale ambito, la RAI è obbligata ad effettuare una puntuale opera di monitoraggio, nonchè ad impiegare nuove tecnologie e nuovi mezzi trasmissivi per evitare le interferenze, predisponendo all'uopo un piano esecutivo da sottoporre all'approvazione del Ministero delle PP.TT. (art.12);
 - la RAI deve presentare un progetto per la realizzazione di una rete radiofonica a modulazione di frequenza riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari, fino alla realizzazione di detta rete, tale servizio dovrà comunque essere assicurato dalla RAI, realizzando una rete - previa autorizzazione del Ministero PP.TT. - tramite lo sfruttamento degli impianti esistenti (art.19);

- la RAI deve fornire la più ampia collaborazione per rendere possibile: a) gli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari (art.20); b) la vigilanza del Ministero delle PP.TT. sugli impianti e sull'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto di servizio medesimo (art.22); c) nonchè le verifiche, da parte del Ministero delle PP.TT. e del Ministero del Tesoro per l'accertamento delle somme relative al canone di concessione che la concessionaria deve corrispondere allo Stato (art.22);
- la RAI deve procedere al riassetto dell'organico del personale, secondo un piano da trasmettere al Ministero delle PP.TT. e al Ministero del Tesoro (art.21):
- la RAI è tenuta al rispetto delle norme generali sull'erogazione dei servizi pubblici, impegnandosi - fra l'altro - ad istituire uffici per le relazioni con il pubblico per i controlli interni e per i reclami (con obbligo di informazione al Ministero delle PP.TT.) (art.24).

Il 1° ottobre 1997 è stato firmato il contratto di servizio 1997-1999 sui cui contenuti si riferirà nel prossimo referto.

d) L'ammontare del canone di concessione RAI

Il canone di concessione, ai sensi dell'art.4 della Legge n.206 del 1993 deve essere "proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private".

Il canone in questione, pertanto, già ammontante a 160 miliardi è stato ridotto a 40 miliardi a far tempo dal 1994.

La RAI ha, peraltro, espresso perplessità circa il corretto adempimento di tale obbligo, da parte del legislatore. Si sostiene, infatti, dalla

concessionaria pubblica, che la somma di lire 40 miliardi annui ⁴ sarebbe palesemente sperequata rispetto a quanto pagato dalle imprese private per una rete nazionale (il canone di concessione per una rete nazionale privata ammonta tutt'al più a lire 400 milioni annui: art.22 comma 1 lett. D.L. n.223 del 1990). Oltre tutto il legislatore non avrebbe considerato che, trattandosi di "servizio pubblico", questo non dovrebbe essere motivo di aggravio del canone ma, semmai, di riduzione di esso.

1.4 *Il referendum relativo alla privatizzazione*

Nella disamina dell'evoluzione normativa concernente il servizio pubblico radiotelevisivo nel triennio 1994/96, un punto di grande importanza è rappresentato dalle iniziative referendarie del 1994.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.1 del 1995, ritenne inammissibile la richiesta referendaria tendente all'abrogazione delle norme che consentono alla RAI di raccogliere proventi dalla vendita di spazi radiotelevisivi. A tale conclusione la Corte pervenne sulla base dell'argomento che l'eventuale abrogazione delle norme indicate nella richiesta referendaria (artt.4, comma 1 e 15, comma 1, L.14 aprile 1975 n.103, art.3-bis comma 2 D.L. 6 dicembre 1984 n.807 conv. nella L. 4 febbraio 1985 n.10 etc.) non avrebbe fatto venir meno i poteri imprenditoriali (ai quali - per la Corte - si connette, come mezzo a fine, il diritto di far fronte al proprio fabbisogno finanziario con risorse commerciali: v. in tal senso la sentenza n.231 del 1985), posto che tali poteri

⁴ Così determinata dall'art.10 del d.L. n.558 del 1993, n.141 del 1994, n.263 del 1994, n.418 del 1994, n.517 del 1994, n.602 del 1994 e n.56 del 1995 con riferimento al 1994; dall'art.10 dei d.L. n.134 del 1995, n.252 del 1995, n.355 del 1995, n.441 del 1995, n.543 del 1995, n.76 del 1996, n.330 del 1996, n.438 del 1996 e n.540 del 1996 con riferimento al 1994 e al 1995; dall'art.3 comma 4 L. 28 dicembre 1995 n.550 (legge finanziaria 1996) con riferimento al 1996 e, infine, dalla legge 23 dicembre 1996 n.664 (relativa allo stato di previsione delle entrate dello Stato con riferimento al 1997)

discenderebbero - ancorchè si tratti di concessionaria pubblica operante ex art.43 Cost. - dall'art.41 Cost. che garantisce la libertà d'iniziativa economica privata.

L'accento posto sulla struttura formale della società concessionaria, anzichè sulla essenzialità (ex art.43 Cost.) della proprietà pubblica, ha perciò condotto la Corte a ritenere ammissibile l'altro quesito referendario tendente ad affermare la privatizzabilità della RAI. Ed infatti, secondo la Corte Costituzionale, la proprietà privatistica dell'impresa sarebbe compatibile con l'esercizio delle funzioni di servizio pubblico (sent.n.7 del 1995).

A seguito del risultato referendario dell'11 giugno 1995 favorevole alla privatizzazione, con d. P.R. 28 luglio 1995 n.315, è stata dichiarata l'abrogazione sia dell'art.2, comma 2, della L.n.223 del 1990 (*"Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica"*) limitatamente alle parole *"a totale partecipazione pubblica"*, sia dell'art.1 del D.L. 408 del 1992 conv. nella L.n.483 del 1992 cit. (*Le azioni della "RAI - Radiotelevisione Italiana società per azioni" possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica"*).

1.5 La risoluzione del Parlamento europeo sui servizi pubblici

Quanto testè rilevato a proposito sia della peculiarità del servizio pubblico radiotelevisivo sia della sua possibile coesistenza con una struttura privatistica-commerciale, è comprovato dalla recente risoluzione del Parlamento europeo (19 settembre 1996). A proposito della quale è importante innanzi tutto ricordare che essa segue di poco la sentenza del Tribunale europeo di primo grado nella causa UER - Eurovision (11 luglio